



**Oggetto: Colloqui con studenti - partecipazione di terzi.**

Ad un docente è stato richiesto un colloquio con uno studente cui avrebbero dovuto partecipare un genitore e un insegnante privato dello stesso studente, dopo l'esito negativo di un esame.

Il docente chiede un parere in merito alla esistenza di un diritto in tal senso in capo al genitore e all'estraneo, e dunque all'esistenza di un obbligo all'accoglimento della richiesta.

Sul piano della normativa nulla è previsto al riguardo, e la ragione è semplice: fino a pochi anni fa una richiesta del genere sarebbe stata del tutto impensabile ed è sempre sembrato del tutto superfluo prevedere disposizioni.

La mancanza di indicazioni normative è sufficiente a ritenere che non sussista alcun diritto di persone diverse dallo studente ad incontrare i docenti.

Gli studenti universitari sono persone maggiorenni che non possono essere rappresentate da altri nell'intrattenere relazioni con l'Università e con i docenti.

Fanno eccezione i casi in cui per condizioni particolari (malattia, disabilità o altro) lo studente non sia, anche transitoriamente, in grado di operare direttamente e quelli in cui alla persona dello studente sia nominato un curatore o tutore.

Tutto questo riguarda a maggior ragione persone del tutto estranee, come insegnanti privati che abbiano aiutato lo studente nella preparazione dell'esame.

Soprattutto a costoro, senza alcun dubbio, il docente universitario al cui esclusivo giudizio è riservata la valutazione del rendimento dello studente non è tenuto a rendere conto del proprio operato.



Fin qui la risposta sul piano delle disposizioni vigenti.

Va aggiunto però che la richiesta in esame pare contraria agli stessi fini educativi di cui l'Università deve farsi carico e alle esigenze di crescita personale degli studenti. Esigenze che sarebbero svilite se si ammettesse un diritto dei genitori o di estranei ad incontrare personalmente i docenti.

Né si può pensare che il docente, se dopo l'esito dell'esame ha già espresso il proprio giudizio, possa modificarlo per l'intervento di terzi.

Naturalmente il docente – fermo restando il pieno diritto di rifiutare incontri con persone diverse dallo studente – ha piena libertà, secondo le proprie libere valutazioni, di incontrare chiunque ne faccia richiesta.

Ma di certo nessun diritto o pretesa può essere avanzata in questo senso

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 27 marzo 2017

Il Garante dei diritti

Dott. Sergio Materia